

XIV legislatura

A.S. 3523:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione".

Luglio 2005
n. 155



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

INDICE

Articolo 1 (Interventi urgenti per l'Università "Carlo Bo" di Urbino).....	pag. 1
Articolo 2 (Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale).....	pag. 2
Articolo 3 (Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione).....	pag. 2
Articolo 4 (Elezioni degli organi degli ordini professionali)	pag. 18
Articolo 5 (Requisiti per la guida dei ciclomotori)	pag. 19
Articolo 6 (Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti).....	pag. 19
Articolo 7 (Ammortizzatori sociali per settori in crisi)	pag. 21
Articolo 8 (Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)	pag. 22
Articolo 9 (Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato del giudice di pace).....	pag. 23
Articolo 10 (Contratti di programma)	pag. 25

Articolo 11 (Conferimento in discarica dei rifiuti).....	pag. 26
Articolo 12 (Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo)	pag. 27
Articolo 13 (Disposizioni per il personale della carriera diplomatica).....	pag. 28
Articolo 14 (Ammodernamento delle infrastrutture portuali)	pag. 29

Articolo 1

(Interventi urgenti per l'Università "Carlo Bo" di Urbino)

Il comma 1 prevede l'erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo, rispetto a quello già attribuito ai sensi della legge n. 243 del 1991, a favore dell'università "Carlo Bo" di Urbino, pari a 15 milioni di euro ciascuno per gli anni 2005 e 2006.

Il comma 2 stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile di nomina ministeriale, provvede alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università.

Il comma 3 attribuisce l'onere per il compenso degli esperti di cui al comma 2 a carico dell'università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa dalla presente disposizione.

Il comma 4 definisce l'iter procedurale per l'approvazione del piano programmatico.

Il comma 5 pone l'onere finanziario di cui al comma 1, per 12 milioni di euro a carico del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione e per 18 milioni di euro a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria appare opportuno che il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede la parziale riduzione

rechi la necessaria capienza, pur trattandosi di onere esiguo, e chiarisca se le residue risorse siano sufficienti a far fronte alle finalità indicate dalla legislazione vigente¹.

Articolo 2

(Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale)

L'articolo provvede alla proroga del Consiglio universitario nazionale fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

La RT non considera la disposizione.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di mera conferma in carica degli attuali componenti dell'organo.

Articolo 3

(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad assumere nell'anno scolastico 2005-2006, con contratto a tempo indeterminato, in attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 - predisposto ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143 - un contingente di personale docente di 35.000 unità

¹ Da una interrogazione della banca dati R.G.S. effettuata il 7 luglio 2005, il capitolo 1694 (u.p.b. 4.1.2.11 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca) indicava una disponibilità 2005 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università pari a 5.122 milioni di euro.

secondo le modalità previste dall'articolo 399 del testo unico dell'istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

Nelle premesse alla quantificazione degli oneri la RT attesta che, relativamente al comparto scuola, l'immissione in ruolo su posti disponibili in organico non avrebbe mai richiesto sinora una copertura finanziaria, dal momento che la spesa per i "nuovi assunti" sarebbe stata largamente compensata dai minori oneri dei pensionamenti e per le dimissioni.

La relazione si sofferma quindi sul contingente della cattedre che si renderanno libere da settembre 2005 (19.296), da aggiungersi a quelle riferite agli anni precedenti (42.878) e non coperte da contratti a tempo determinato, sottolineando che la legislazione vigente consente di selezionare gli aspiranti alla stabilizzazione per il 50% dagli idonei delle graduatorie di concorsi espletati e, per l'altro 50%, dalle graduatorie permanenti.

La RT si sofferma quindi sulla quantificazione dei profili finanziari della disposizione, fornendo evidenza delle singole determinanti da cui emergerebbe l'invarianza d'oneri delle assunzioni di docenti e personale amministrativo illustrati nei seguenti punti:

Ordine Scuola	Risparmio Quadrimestrale Cessazioni dal 1/9/ 2003 (a)	Numero Cessati al 1/9/2003 (b)	Minore spesa quadrimestrale Unitaria (c=a/b)	Risparmio annuo unitario (d=c*3)	Costo iniziale Annuo (e)	Differenza Unitaria annuale e di costo (f=d-e)
Scuola inf. e primaria	52.246.746,74	6.100	8.565,04	25.695,12	19.806,06	5.889,06
Scuola Sec. di I grado	42.516.742,39	4.654	9.135,53	27.406,58	21.350,12	6.056,46
Scuola Sec. II grado L.	45.065.701,99	4.938	9.126,31	27.378,92	21.350,12	6.028,80
Scuola Sec. II grado D	4.159.438,34	488	8.523,44	25.570,32	19.806,06	5.764,26
Totale	143.988.629,46	16.180				

A) Stima della differenza di costo tra docente neo-assunto e docente cessante.

La RT espone il metodo di calcolo del minor costo unitario annuo, assumendo a parametro la misura dei risparmi prodotti dalle cessazioni verificatesi al primo settembre 2003, poste a confronto, su base annua, con la posizione economica iniziale dei docenti appartenenti ai diversi ordini scolastici.

La tavola di sintesi che segue riporta pertanto la differenza di costo unitario annuo tra docente cessante e docente stabilizzando con riferimento a tutti i gradi di istruzione.

	Diff. Unitaria
Scuola dell'infanzia	5889,06
Scuola secondaria	6.056,46
Scuola sec. II grado *	6.000,09

*Medio (Laureati e Diplomati)

Un volta pervenuti al computo del risparmio medio, calcolato assumendo un dato "storico", si perviene quindi alla stima dei risparmi in base alla platea stimata di coloro che si prevede andranno in pensione entro il primo settembre 2006, pari a 104,5 mln di euro circa.

Dai risparmi di spesa complessivi sono detratti gli oneri relativi alla ricostruzione di carriere dei docenti stabilizzati, quantificabili, secondo la RT, in 15 milioni di euro.

B) Stima della differenza di costo tra personale A.T.A. neo-assunto e personale A.T.A. cessante dal servizio.

Analogo percorso metodologico viene seguito per quanto concerne la stima degli oneri relativi alla stabilizzazione dei 5.000 appartenente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Nella tavola che segue si riporta il calcolo della differenza, assumendo una posizione economica corrispondente ad una anzianità del personale cessante pari a 28-34 anni.

Qualifica	Costo unit.in. (a)	Costo unit. 28-34 anni (b)	Differenza (c=b-a)
Assistente amm.	16.446,20	21.342,45	4.896,25
Coll. Scolastico	14.694,03	18.491,16	3.797,13

Conseguentemente, l'onere da rapportare alla stabilizzazione del personale A.T.A. sulla base della stima delle unità cessanti dal servizio al primo settembre 2005 è il seguente:

Qualifica	Riduzione annua (a)	Unità a riposo 2005ù (b)	Differenza (c=a*b)
Assistente amm.	4.896,25	1.640	8.029.850,00
Coll. Scolastico	3.797,13	5.155	19.574.205,15
		TOTALE	27.604.055,15

C) Stima degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera per i docenti stabilizzati.

La stima dell'onere medio relativo alle ricostruzioni di carriera è stata effettuata considerando le due ipotesi ritenute più verosimili, ossia quella di

un'anzianità media per un 50% - riferita, in particolare, al personale iscritto in graduatoria e risultato idoneo al concorso a cattedre, per titoli ed esami - pari a quella corrispondente a docente di II fascia 3-8 anni) e, per la restante aliquota del 50% relativa ai precari "storici", un'anzianità media pari a quella di docente di III fascia (9-14 anni).

Sulla base di tale stima e dei parametri ad essa sottesi, la RT procede quindi alla quantificazione degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera dei 35.000 docenti stabilizzandi, come segue:

Ordine scuola	Costo ric. II fascia (a)	Costo ric. III fascia. (b)	Imm. in ruolo compl.ve sett./2005 (c)	di cui II fascia (d)	di cui III fascia (e)	Costo comp. (a*d+b*e)
infanzia e primaria	488,05	1.994,35	15.286	7.643	7.643	18.972.983,20
Scuola secondaria	542,25	2.314,33	10.050	5.025	5.025	14.354.314,50
Secondaria II grado	1.112,65	2.892,95	9.664	4.832	4.832	19.355.059,20
		TOTALI	35.000	17.500	17.500	52.682.356,90

D) Stima degli oneri relativi alla ricostruzione carriera per il personale A.T.A. stabilizzato.

Per il personale in questione la RT indica un servizio medio pre-ruolo corrispondente ad un'anzianità media tra i 9 e i 14 anni di servizio, a cui corrisponderebbe un onere pro capita come di seguito indicato:

Qualifica	Posizione Economica 9-14 anni	Posizione Economica iniziale	Differenza
Assistente amm.	18.070,57	16.446	1.624,37
Coll. Scolastico	15.961,92	14.694	1.267,89

Complessivamente, dalla sintesi dei quadri di dettaglio illustrati, la RT dimostra l'invarianza d'oneri del provvedimento come da prospetto che segue, da cui emergerebbe un differenza positiva tra i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni e gli oneri relativi alla stabilizzazione di personale precario, al netto degli oneri relativi alle ricostruzioni di carriere.

RIEPILOGO

Docenti	Euro
Minore spesa	104.531.550,90
Oneri pre ruolo	-52.682.357,90
Differenza	51.849.193,00
ATA	Euro
Minore spesa	27.604.055
Oneri pre ruolo	-8.121.850
Differenza	19.482.205

Osservazioni generali sulla copertura finanziaria

Considerato che l'intera misura si risolve nell'ambito delle dotazioni a legislazione vigente ed esplica i suoi effetti sin dall'anno scolastico 2005/2006, si pone un problema metodologico preliminare relativo agli elementi in base ai quali si procede alla costruzione degli stanziamenti a legislazione vigente per il personale in servizio. Va appurato infatti se vengano all'uopo considerate, come dovrebbe correttamente ritenersi, anche i pensionamenti che si verificheranno in corso d'anno, nel qual caso gli effetti riduttivi sulla spesa connessi al tasso di cessazione stimato come fisiologico - e peraltro non influenzato da modifiche normative previste dal presente decreto - sarebbero già incorporati nella previsione di spesa a legislazione vigente, con la conseguenza, quantomeno per la parte riferibile ai risparmi

conseguenti alla quiescenza del personale, che si tratta di risorse non utilizzabili a copertura.

Nel caso opposto, invece, in cui la quantificazione degli stanziamenti non sconti gli effetti delle cessazioni dal servizio in corso d'anno, il che renderebbe quindi utilizzabili le relative risorse a fini di copertura delle nuove assunzioni, la metodologia di costruzione delle previsioni di bilancio finirebbe con l'operare secondo il criterio delle "politiche invariate", piuttosto che quello della legislazione vigente, almeno in relazione all'ammontare dei dipendenti².

Considerato poi che l'urgenza del provvedimento si rende necessaria al fine di far fronte alla mancata e tempestiva attuazione del piano delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, così da consentire l'effettuazione delle assunzioni, secondo le procedure di legge, entro l'apertura dell'anno scolastico 2005/2006, va segnalato che non è casuale che tale articolo 1-bis abbia stabilito che i piani di immissioni debbano attuarsi mediante finanziamenti da iscriversi annualmente nella legge finanziaria (comma 2 del medesimo articolo)³, con ciò trovando riconoscimento il principio della sottoposizione a copertura dei piani stessi.

Inoltre, sebbene il comparto della scuola non sia soggetto al blocco del turn over di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005, occorrerebbe comunque considerare la compatibilità di assunzioni a t.i. (40.000 unità tra docenti e A.T.A.) di cui trattasi

² Al riguardo, si significa che, limitatamente al contingente dei docenti, il riconoscimento differito di un anno (al termine del periodo di prova) del diritto alla ricostruzione di carriera costituisce un mero differimento del problema della copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dalla stabilizzazione, atteso che il diritto al trattamento retributivo iniziale - a cui sarebbe agganciata l'invarianza d'oneri per il primo anno - varrebbe solo per l'anno scolastico di ingresso.

³ Nel merito della necessità di formulare piani di immissioni in ruolo si segnalano peraltro gli obiettivi di riduzione degli organici (sia dei docente che del personale A.T.A.) della scuola già fissati all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilivano che l'organico del 1999 avrebbe dovuto essere inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine del 1997; costituendo, tale numero, nel 1999, il limite massimo del personale in servizio. Alla norma di cui sopra, unitamente ad altre misure di razionalizzazione del comparto scuola contenute nella legge finanziaria 1998, il comma 12 del medesimo articolo 40 della legge n. 449 del 1997 (finanziaria 1998) riconduceva risparmi di spesa quantificabili in 220 milioni di euro per il 1998, 615 milioni di euro per il 1999 e 425 milioni di euro circa per il 2000.

con gli obiettivi di riduzione del numero complessivo dei dipendenti pubblici previsti dall'articolo 1, comma 127, della legge finanziaria 2005.

Sarebbero altresì utili informazioni aggiuntive in ordine all'effettivo fabbisogno di organico a monte della quantificazione della platea dei docenti beneficiari della stabilizzazione, dal momento che - a quanto consta dai dati rilevati negli allegati alla tabella del Ministero della pubblica istruzione al d.d.l. di bilancio 2005 - il numero degli incarichi annuali in essere al 31 dicembre 2004 si presenterebbe lievemente superiore a quello oggetto della immissione in ruolo (35.800 a fronte di 35.820).

Situazione complessiva docenti al 31/12/2004

	Docenti di ruolo	Inc. annuali t.d.
Lombardia	92.990	6.091
religione	3.420	
Piemonte	46.027	2.906
religione	1.392	
Liguria	15.386	894
religione	480	
Veneto	47.080	3.025
religione	1.835	
Emilia	38.657	3.145
religione	1.142	
Friuli	13.157	705
religione	479	
Toscana	38.070	2.032
religione	1.314	
Umbria	10.531	365
religione	344	
Lazio	65.034	3.595
religione	2.268	
Marche	18.579	853
religione	547	
Molise	4.753	242
religione	151	
Abruzzo	17.792	570
religione	591	
Puglia	59.296	2.430
religione	1.773	
Campania	93.545	3.552
religione	3.621	
Basilicata	10.204	262
religione	323	
Calabria	36.259	641
religione	1.412	
Sardegna	24.302	1.050
religione	844	
Sicilia	77.489	3.462
religione	2.544	
Totali	733.631	35.820

Con riferimento alla stabilizzazione delle 5.000 unità di personale A.T.A., occorre egualmente valutare la compatibilità delle assunzioni di cui trattasi con le disposizioni di cui ai all'articolo 35, commi 2 e 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, concernenti la riduzione dell'organico dei collaboratori scolastici e la nuova disciplina dell'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale delle scuole, da attuarsi mediante la riduzione dei posti di collaboratore e l'utilizzo dei relativi fondi rendendo indisponibili i relativi posti in organico.

A tale proposito, si segnala che il citato articolo 35, comma 2, disponeva un obiettivo di riduzione dei collaboratori scolastici per ciascuno degli anni 2003-2005, pari ad almeno il 6 per cento dell'organico, a cui correlava precisi obiettivi di miglioramento dei saldi finanziari stabilendo che per ciascuno degli anni considerati la riduzione non dovesse essere inferiore al 2 per cento⁴.

Osservazioni sulla quantificazione.

A) Sulla stima della differenza di costo tra docente neo-assunto e docente cessante dal servizio.

La quantificazione dei risparmi di spesa connessi alle cessazione dei docenti per pensionamento e degli oneri di spesa correlati alle assunzioni dei precari opera, in RT, sulla base di alcuni presupposti metodologici che rendono utili ulteriori elementi di chiarificazione.

In primo luogo, si rileva che la stima del risparmio medio unitario per ogni cessazione dal servizio è rapportata, in RT, ai risparmi ottenuti per effetto dei

⁴ L'allegato 7 al disegno di legge finanziaria 2003 riconduceva effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla riduzione degli organici collaboratori scolastici di cui alla misura indicata dall'articolo 35, comma 2, pari a 20,6, 82,4, 144,2 milioni di euro rispettivamente nel 2003, 2004 e 2005 ed un impatto sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto della p.a. pari a 9,89, 39,55 e 69,22 milioni di euro, rispettivamente nel 2003, 2004 e 2005. Ai fini di tale riduzione, si segnala che la Relazione generale sulla situazione economica del paese 2004 indica un dato complessivo del personale A.T.A. di 265.190 unità, di cui 72.915 unità a tempo determinato.

pensionamenti effettuati nella scuola al 1° settembre 2003 (n. 16.180 unità), posti a confronto con le posizioni economiche iniziali delle carriere docenti.

Sotto il profilo della entità media dei risparmi stimati si rileva che il dato dei pensionamenti al 1° settembre 2006, oggetto della quantificazione, potrebbe presentare - in ordine alle caratteristiche di anzianità riferibili alla platea dei cessanti dal servizio - caratteri sensibilmente diversi da quelli relativi al contingente assunto a parametro (i pensionati al 1 settembre 2003) ed utilizzato ai fini della stima del risparmio medio unitario annuo.

Pertanto, al fine di consentire la verifica della attendibilità della stima, sarebbe utile acquisire dal Governo ulteriori elementi in ordine alle caratteristiche del contingente di "pensionandi" previsti entro il 2006, distintamente, per la quota riconducibile a pensioni di anzianità ovvero a quella per pensionamenti di vecchiaia, considerando anche l'eventualità che dalla disposizione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, concernenti la possibilità del differimento della pensione di vecchiaia fino al 70° anno di età, possono derivare minori risorse da destinare alle assunzioni di cui trattasi.

Ulteriore annotazione occorre formulare relativamente all'onere stimato per le retribuzioni dei docenti stabilizzati, che, per effetto della ricostruzione della carriera, si porranno su posizioni economiche stipendiali superiori rispetto a quelle iniziali sino ad oggi riconosciute nel precariato, vedendosi pertanto riconosciuta, anche ai fini stipendiali, la corrispondente anzianità di servizio, maturata in pre-ruolo.

Al riguardo, la RT si limita infatti ad indicare in 15.000.000 di euro l'onere in ragione d'anno per effetto della anzianità riconosciuta.

In proposito, sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio circa le determinanti del computo da cui scaturisce l'importo citato, considerato che l'accesso in ruolo dei docenti precari consentirà di collocarli, per effetto della ricostruzione della carriera, su posizioni

economiche più elevate di quelle iniziali, con conseguenti ipotizzabili maggiori oneri dell'operazione.

Non è chiaro inoltre se l'ammontare dei risparmi stimati dalle cessazioni assunte a parametro (alla data del 1° settembre 2003) sia assunto al lordo o al netto degli oneri previdenziali a carico del datore e fiscali (IRAP), mentre le posizioni economiche iniziali - considerate in RT ai fini della quantificazione dei risparmi - sembrano assumere il dato di spesa al netto delle citate ritenute previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.

In ultimo, relativamente a tutti i profili indicati, occorre aggiungere che le posizioni economiche alla base dei calcoli realizzati - sia relativi alla stima dei risparmi che alla stima dei nuovi oneri - andrebbero aggiornate con gli incrementi salariali relativamente al biennio 2004/2005 del pubblico impiego di cui all'accordo del 27 maggio 2005.

B) Sulla stima della differenza di spesa tra unità amministrative neo-assunte e cessanti dal servizio.

Sulla stessa linea delle osservazioni rilevate al punto precedente è necessario formulare alcune annotazioni riguardo al computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale A.T.A., per cui la RT assume - quale ipotesi un'anzianità media di servizio del personale cessante - un'anzianità media assai elevata e pari a 28-34 anni. Questo dato viene quindi rapportato all'onere annuo sostenuto per le posizioni iniziali riferibili al personale A.T.A. a tempo determinato.

In proposito, circa il risparmio atteso - che la RT quantifica numericamente in relazione a n. 6.795 unità complessive di cui stima la cessazione dal servizio nel settembre 2005 - appare necessaria un'evidenza analitica, per classi, dell'anzianità di servizio del citato contingente, dal momento che la relazione stessa assume l'appartenenza di tutto il novero dei pensionandi alla massima fascia di anzianità retributiva, con il conseguente

rischio di una sovrastima dei risparmi di spesa attesi a fronte dei nuovi oneri dovuti alle stabilizzazioni del personale A.T.A. precario.

In merito, valgono anche le considerazioni, già rilevate al punto precedente, in ordine ai criteri di computo delle posizioni economiche assunte nella valutazione dei risparmi, che sono al netto degli oneri previdenziali per l'amministrazione.

Infine, relativamente a tutti i profili indicati, occorre aggiungere che le posizioni economiche alla base dei calcoli realizzati - sia relativi alla stima dei risparmi che alla stima dei nuovi oneri - andrebbero aggiornate con gli incrementi salariali stimabili relativamente al biennio 2004/2005 del pubblico impiego convenuti nell'accordo del 27 maggio 2005.

C) Sulla stima degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera per i docenti stabilizzati.

La quantificazione degli oneri connessi alla ricostruzione di carriera individua in due aliquote il personale da stabilizzare, stimando per l'aliquota del 50% (relativa ai docenti precari, risultati idonei in precedenti tornate concorsuali) un'anzianità maturata pari a 3-8 anni - corrispondente alla seconda fascia stipendiale -, mentre per i docenti appartenenti alle graduatorie "permanenti" (i cosiddetti precari "storici") l'anzianità media maturata in pre-ruolo sarebbe pari a 9-14 anni.

Sul punto, trattandosi di valore "medio" a cui è evidentemente correlato un rilevante fattore di calcolo dell'onere da cui dipende la dimostrazione della neutralità finanziaria del provvedimento, andrebbe fornito il dettaglio, per classi, da cui si evinca il valore medio dell'anzianità di servizio pre-ruolo del personale da stabilizzare, il cui dato quantitativo complessivo è indicato, distintamente per ogni ordine scolastico, nella RT.

In tal senso, questioni si presentano sotto il profilo previdenziale della ricostruzione della carriera del docente stabilizzato. Infatti, fermo restando il diritto alla ricongiunzione dei periodi prestati in servizio pre-ruolo (per i quali opererebbe una copertura previdenziale INPS) ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i docenti precari che avessero maturato al 31 dicembre 1995 un precariato di 18 anni, il calcolo del trattamento di quiescenza dovrebbe essere effettuato con il metodo retributivo (articolo 1, comma 12-13, della legge n. 335 del 1995).

Infine, relativamente a tutti i profili di calcolo indicati, occorre ribadire che le posizioni economiche assunte alla base dei calcoli - sia relativi alla stima dei risparmi che alla stima dei nuovi oneri - andrebbero opportunamente aggiornate con gli incrementi salariali stimabili relativamente al biennio 2004/2005 del pubblico impiego convenuti nell'accordo del 27 maggio 2005.

D) Sulla stima degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera per il personale A.T.A. stabilizzato.

Per i 5.000 appartenenti al personale amministrativo e tecnico la RT stima un'anzianità media di pre-ruolo ricompresa tra i 9 ed i 14 anni, individuandone, in corrispondenza, l'onere utile ai fini del computo per il riconoscimento del servizio già prestato fuori ruolo.

Anche in tal caso, sarebbe necessario acquisire la dimostrazione che tale risulti essere il periodo medio di anzianità pre-ruolo, da cui dipende la formazione dell'onere per il riconoscimento dei servizi prestati.

Infine, relativamente a tutti i profili indicati, come in precedenza, le posizioni economiche alla base dei calcoli realizzati - sia relativi alla stima dei risparmi che alla stima dei nuovi oneri - andrebbero opportunamente aggiornate alla luce degli incrementi

salariali relativi al biennio 2004/2005 del pubblico impiego convenuti nell'accordo del 27 maggio 2005.

Il comma 2 prevede che la ripartizione delle assunzioni di cui al comma 1 avvenga con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT ignora la disposizione.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

Il comma 3 dispone che le nomine oggetto del comma 1 siano conferite per singole classi di concorso, solo nel caso in cui non determinino situazioni di soprannumerarietà nel triennio.

La RT precisa, a margine delle considerazioni sulle assunzioni di cui al comma 1, che queste verranno effettuate solo a condizione che nel triennio di attuazione del piano non determinino situazioni di soprannumerarietà.

L'articolo prevede anche una sorta di clausola di salvaguardia, nel senso che (comma 3) le nomine non debbono essere conferite se si determinano situazioni di soprannumerarietà.

Al riguardo, occorre ricordare che è attualmente in corso la revisione dei curricula della scuola secondaria di I e II grado (cd. decreti "Moratti"), per cui appare plausibile il rischio che le immissioni in ruolo di cui trattasi, rapportate ai fabbisogni didattici derivanti dall'attuale ordinamento degli studi e non da quello previsto dalla riforma nel programma di Governo, possano determinare situazioni di eccedenza per talune aree disciplinari.

Dal nuovo modello di istruzione secondaria, in sostanza, dovrebbe conseguire una contrazione dell'insegnamento di alcune discipline (per esempio l'educazione tecnica nelle scuole medie inferiori) e la contrazione (o l'eliminazione) di altre discipline nelle superiori (per esempio per alcune materie professionali negli istituti tecnici, che diventeranno "licei"). Ciò implica, considerato che la norma dispone la stabilizzazione dei docenti dall'anno scolastico 2005/2006, l'opportunità di meglio chiarire l'effettiva adeguatezza del descritto meccanismo di clausola di salvaguardia.

Il comma 4 prevede che la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, sia estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

La RT ignora la disposizione.

Al riguardo, sebbene la misura presenti in apparenza carattere meramente ordinamentale, è necessario sottolineare che l'obbligatorietà della formazione per tutti i docenti rispetto ai nuovi moduli curriculari della scuola secondaria imporrebbe un vaglio dei connessi fabbisogni organizzativi e di spesa.

In proposito, ritenuto che per i processi formativi di cui trattasi ci si avvarrebbe delle risorse stanziata a legislazione vigente (che si configurano quali limiti massimi di spesa), sarebbe opportuno richiedere chiarimenti circa gli ipotizzabili effetti di spesa aggiuntivi derivanti dalla obbligatorietà dei moduli formativi per tutti i docenti interessati dal riordino, ovvero sulla congruità dei fondi disponibili ai nuovi fabbisogni di spesa alla luce della citata obbligatorietà.

Il comma 5 modifica i requisiti utili alla nomina del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, disponendo che esso sia scelto, tra l'altro, tra professori ordinari delle università che abbiano diretto, per almeno 10 anni, istituzioni private di alta formazione. Infine, è stabilito che il direttore resti in carica fino a 4 anni.

La RT nulla riferisce in proposito.

Per i profili di interesse, nulla da rilevare.

Articolo 4

(Elezioni degli organi degli ordini professionali)

La norma, al fine di consentire l'elezione degli organi degli ordini professionali secondo il sistema previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR n. 328 del 2001, indice le elezioni degli enti territoriali alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali sono indetti alla data del 15 novembre 2005. Per l'ordine degli psicologi le elezioni saranno indette entro 30 giorni dalla scadenza del termine entro il quale deve essere emanato il relativo regolamento elettorale.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, nulla da osservare, per quanto di competenza.

Articolo 5

(Requisiti per la guida dei ciclomotori)

L'articolo apporta alcune modifiche al nuovo codice della strada stabilendo fra l'altro che a decorrere dal 1° ottobre 2005 coloro che hanno compiuto la maggiore età a partire da tale data devono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori se non titolari di patente di guida. Coloro invece che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età, conseguono il certificato facendone domanda al Dipartimento per i trasporti terrestri. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori va restituito ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi essenzialmente della proroga dell'obbligo di certificazione già previsto a legislazione vigente.

Articolo 6

(Misure anti violenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti)

Il comma 1 proroga al 30 giugno 2007 l'efficacia dell'arresto in flagranza differito effettuato per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive.

Il comma 2 obbliga ad una rideterminazione del patrimonio netto le società sportive che si sono avvalse del c.d. "decreto salva-calcio", di cui

all'articolo 18-*bis* della legge n. 91 del 1981. In particolare esse, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, devono ridurre l'ammontare del proprio patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare" iscritta fra le componenti attive del bilancio, nonché delle poste rettificative calcolate per ammortizzare il valore di tali diritti durante il periodo della loro utilizzazione. Di conseguenza, il comma 3, abroga le disposizioni di cui al c.d. "decreto salva-calcio" e le sue successive modificazioni. Tale modificazione si è resa necessaria per effetto di alcune censure mosse dalla Commissione europea che ha considerato la disposizione passibile di attribuire aiuti di Stato illegali ai sensi del Trattato di Roma (artt. 87 e ss.) e di recare una violazione al principio di veridicità dei bilanci ai sensi della direttiva 78/660/CEE.

Il comma 4 sospende fino al 31 dicembre 2006 l'operatività dell'articolo 51, comma 1 della legge n. 289 del 2002 che prevede l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, relativamente al comma 2, nel presupposto che la disposizione abbia valore solo ai fini civilistici e non anche fiscali, circostanza in relazione alla quale può essere utile una conferma, non si hanno osservazioni da formulare⁵.

⁵ Nel corso dei lavori sull'A.S. 3464 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile", la V Commissione bilancio del Senato, su una norma identica ha reso parere di nulla osta a quella in esame (emendamento 9.0.2), atteso che, in base ai chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono effetti finanziari, in quanto la facoltà concessa alle società sportive di rideterminare il patrimonio netto ha valore solo ai fini civilistici, ma non anche ai fini della posizione fiscale delle società stesse, che anzi viene espressamente fatta salva. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 21 giugno 2005, pag. 165.

Con riferimento al comma 4 si osserva che, essendo l'equilibrio finanziario dell'assicurazione per sportivi dilettanti legata alla determinazione delle tariffe dei premi e delle prestazioni, eventuali oneri a carico della finanza pubblica possono sorgere, dalla sospensione della norma, nel caso in cui in termini finanziari il livello dei premi risulti eccedere quello delle prestazioni concesse.

Articolo 7

(Ammortizzatori sociali per settori in crisi)

Il comma 1 proroga dal 30 giugno al 15 luglio 2005 il termine per la stipula degli accordi di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, limitatamente alle domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tal fine, il limite di spesa relativo a tali interventi viene elevato da 460 a 505 mln di euro. Alla copertura dell'incremento di 45 mln di euro si provvede, per 30 mln di euro, mediante utilizzazione dello stanziamento relativo al fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori alle imprese e, per 15 mln di euro, a carico del Fondo per l'occupazione.

La RT asserisce che le risorse inizialmente appostate per gli interventi in esame risultano essere in via di esaurimento, mentre il ministero è continuamente sollecitato ad avviare trattative in materia. Ne deriva che l'incremento di risorse previsto con il presente provvedimento servirà a soddisfare le richieste attualmente giacenti.

Al riguardo, si osserva che la norma che ha disposto l'istituzione del fondo speciale per l'incentivazione alle partecipazioni di lavoratori nelle imprese, definito "non operativo" dalla RT, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non prevede alcuno

strumento volto a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni⁶, per cui sarebbe opportuna una valutazione in merito agli effetti contabili che si intende riconnettere a tale declaratoria, giacché sulla base della stessa il relativo stanziamento sarebbe destinato ad andare in economia, non risultando più iscritto in bilancio, per illegittimità riconosciuta e quindi per soppressione del suo titolo costitutivo, con la conseguenza della sua inutilizzabilità a fini di copertura⁷.

Dal punto di vista contabile, andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere preliminarmente la riassegnazione all'entrata della quota parte dei residui di cui trattasi.

In merito alla quota di copertura a valere sul Fondo per l'occupazione, andrebbero fornite assicurazioni circa la disponibilità di risorse su tale Fondo e sulla sostenibilità di una loro riduzione in rapporto agli altri interventi finanziati a valere sullo stesso.

Articolo 8

(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

Il comma 1 proroga al 15 novembre 2005 la decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di modifica agli articoli del codice di procedura civile contenute nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e detta una specifica disposizione transitoria dei giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005.

Il comma 2 provvede alla proroga al 30 giugno 2006 dei termini in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

⁶ V. sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2005.

⁷ Si ricorda, altresì, che con la legge di bilancio per il 2005 è stata disposta la soppressione del relativo capitolo (7143) e che la somma iscritta è stata conservata nel conto consuntivo quale residuo di lettera F). Successivamente tale somma è stata riaccertata, in conto residui, sull'u.p.b. 3.2.3.1. "Occupazione" - capitolo 7230 - con decreto ministeriale n. 42719 registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2005.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 9

(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato del giudice di pace)

Il comma 1 demanda al Presidente della corte di appello, in luogo del capo dell'ufficio giudiziario, la scelta del personale tecnico estraneo all'amministrazione statale per la documentazione degli atti, attribuisce al Ministero della giustizia (nei limiti delle risorse finanziarie previste) la stipulazione di contratti biennali con imprese o cooperative specializzate nel settore, consente la delega della funzione appena citata al presidente della corte di appello, elimina la possibilità che tali contratti siano stipulati anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato o seguendo procedure semplificate e sopprime, infine, il parere dell'ufficio tecnico erariale sulla congruità della spesa. Si dispone, poi, che il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi individui gli schemi di contratto biennale con imprese o cooperative specializzate, nonché, previo monitoraggio delle condizioni di mercato, la tipologia e il costo massimo delle prestazioni.

La RT non si sofferma sulla norma.

La relazione illustrativa asserisce che le spese in esame, attinenti alla trascrizione e stenotipia, hanno registrato una crescita progressiva, fino a incidere notevolmente sullo stanziamento complessivo destinato al

funzionamento degli uffici giudiziari, determinandosi di conseguenza l'esigenza di razionalizzare tale spesa. La riduzione dei costi lungo tale direttrice viene perseguita attraverso la standardizzazione delle prestazioni richieste e l'estensione temporale (da 3 mesi a 2 anni) dei contratti con soggetti privati chiamati a fornire tali servizi. Ciò consentirebbe all'amministrazione di distribuire le risorse equamente tra gli uffici, di vigilare sull'utilizzo e di intervenire sulle caratteristiche delle prestazioni erogate agli uffici in modo da ridurre i costi senza comprometterne la qualità.

Nulla da osservare al riguardo, considerando che il conseguimento di risparmi di spesa asserito nella relazione illustrativa per effetto delle misure introdotte appare plausibile sebbene incerto sia nell'an che nel quantum, per cui lo stesso non viene prudenzialmente quantificato dalla RT.

Con il comma 2 si eleva da 8 a 10 anni il periodo massimo di durata in carica dei magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace e si autorizza la conferma per un ulteriore biennio nell'ufficio dei giudici di pace già confermati per due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge n. 48 del 2001, fermo restando il limite massimo connesso al compimento dei 75 anni d'età.

La RT non si occupa della norma, mentre la relazione illustrativa si limita ad escludere l'esistenza di oneri a carico del bilancio statale.

Preliminarmente si ricorda che, pur essendo i compensi dei giudici di pace connessi in larga misura all'attività effettivamente espletata, il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 riconosce tuttavia al giudice di pace un'indennità di 500.000 lire per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento ed espletamento di servizi generali.

Pertanto, qualora dall'ulteriore proroga del mandato dei giudici di pace scaturisca un aumento del loro numero, in connessione alla mancata sostituzione degli stessi in quanto cessati sulla base della normativa previgente, ne potrebbero derivare maggiori oneri a carico del bilancio statale. Viceversa, nel caso in cui si fosse provveduto ad avviare le procedure per la loro sostituzione, dalla norma in oggetto deriverebbero minori oneri connessi al mancato espletamento delle suddette procedure.

Articolo 10

(Contratti di programma)

Il comma 1 proroga dal 17 marzo 2005 alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione della riforma degli incentivi e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005, il termine entro il quale la presentazione al CIPE della proposta di adozione della delibera di approvazione dei contratti di programma esclude i contratti medesimi dall'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005. L'importo dei contributi statali concessi sulla base della previgente disciplina non possono eccedere i 200 mln di euro, con erogazioni nell'anno 2005 contenute nel limite di 40 mln di euro.

Il comma 2 dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal parziale rinvio della riforma degli incentivi recato dal comma 1, pari a 40 mln di euro, mediante la riduzione di pari importo dell'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti gestiti dal Ministero delle attività produttive, al fine di assicurare l'invarianza del limite di 2.750 mln di euro relativo al fondo investimenti - incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive.

Il comma 3 stabilisce che per l'attuazione delle norme sugli incentivi alle imprese e sul potenziamento infrastrutturale, nell'invarianza del limite complessivo di 6.420 mln di euro recato dall'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria 2005, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 (in luogo di 2.750) e in 490 mln di euro (in luogo di 450).

La RT non si occupa della norma, mentre la relazione illustrativa non aggiunge elementi di rilievo.

Preliminarmente va rilevato che, per apprezzare l'impatto finanziario della modifica di cui al comma 1, andrebbe chiarita l'entità dei minori risparmi connessi alla versione originaria del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, contenente l'esclusione dall'applicazione della nuova disciplina, sulla base di un criterio cronologico, di una parte dei contratti di programma.

Ciò premesso, si sottolinea che la compensazione individuata dal presente articolo inerisce al pagamento dei contributi, trattandosi di limitazione ai pagamenti, mentre la proroga del termine a quo per l'applicazione della nuova normativa sugli incentivi determinerà effetti anche in termini di competenza, risolvendosi la nuova normativa in una parziale trasformazione di contributi in conto capitale in prestiti a tasso agevolato.

Articolo 11

(Conferimento in discarica dei rifiuti)

Vengono prorogati dal 16 luglio al 31 dicembre 2005 i termini per il conferimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data del 13 marzo 2003, per lo smaltimento nelle nuove discariche dei rifiuti elencati alle lettere

a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 e per la validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità recati dalla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale.

La RT non si sofferma sulla norma.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 12

(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo)

Il comma 1, ferma restando la disciplina attinente al reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della Croce rossa, autorizza il personale di leva delle forze armate a richiedere di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005. Disposizione di identico tenore è contenuta dal comma 2 in relazione al personale che svolge servizio civile sostitutivo.

La RT non considera la norma.

Premesso che la cessazione anticipata del servizio di leva determina presumibilmente minori oneri, andrebbe assicurato che la stessa non determini una conseguente accelerazione del processo di professionalizzazione delle forze armate, accelerazione che, pur non desumibile dall'articolo, potrebbe tuttavia scaturire come un'esigenza di fatto conseguente alla riduzione - non precedentemente programmata - degli organici delle forze armate nel prossimo semestre.

Articolo 13

(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica)

La norma, per consentire il rinnovo del contratto della carriera diplomatica per il biennio 2004-2005, stanziava dodici milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

La RT mostra una tabella riepilogativa in cui vengono considerate le singole voci interessate dal rinnovo del contratto e il risultato differenziale tra risorse necessarie e quelle già stanziata dalle leggi finanziarie 2004 e 2005.

La relazione illustrativa, fornendo ulteriori informazioni, specifica che le risorse stanziata consentono di mantenere il parallelismo tra le retribuzioni dei prefetti e quelle dei diplomatici⁸; inoltre, con il rinnovo del contratto ci si propone un sistematico adeguamento delle indennità di posizione, un inglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale e il rinnovo dello stesso stipendio tabellare per un posizionamento su una via mediana, laddove nella carriera prefettizia si registra un numero di livelli differenti rispetto a quelli della carriera diplomatica.

Pur trattandosi di limite di spesa, si rileva che, sebbene la RT riporti una tabella riepilogativa delle risorse necessarie per il rinnovo del contratto in parola e la relazione illustrativa rechi ulteriori indicazioni, non risultano fornite sufficienti informazioni circa gli addendi di computo mediante i quali si raggiungono dette cifre, né vengono specificate le somme occorrenti per ciascun livello della carriera diplomatica⁹.

⁸ L'articolo 19, comma 5 della legge n. 266 del 1999 dispone che i procedimenti negoziali per il riordino della carriera diplomatica e di quella prefettizia assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.

⁹ Il conto annuale 2003 della R.G.S. espone un organico al 31 marzo 2005 della carriera diplomatica par a 1.024 unità e una retribuzione complessiva media di € 68.850.

Articolo 14

(Ammodernamento delle infrastrutture portuali)

Il comma 1 abroga l'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2005 e la lett. f-*quater*) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, riguardanti gli oneri sostenuti dai comuni per la bonifica dei siti inquinati, nonché la relativa copertura finanziaria. Con l'abrogazione si ripristina la dotazione del Fondo istituito presso la gestione separata della CDP S.p.A. per consentire anticipazioni a favore degli enti locali le cui spese in conto capitale eccedono il limite di spesa stabilito con il patto di stabilità interno.

La RT afferma che detto Fondo era stato utilizzato impropriamente dalle norme abrogate e senza alcuna precisa quantificazione.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni che nel periodo di vigenza delle norme ora abrogate gli enti locali non abbiano compiuto attività connesse alla bonifica dei siti inquinati e sostenuto oneri in relazione ai quali sia possibile invocare l'assistenza del Fondo in oggetto.

Il comma 2 esclude, per l'anno 2005, dalla regola incrementale dettata dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), le spese di investimento delle autorità portuali e quelle relative al programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 36 della legge n. 166 del 2002. Detta esclusione comporta una compensazione finanziaria di 60 milioni di euro operata attraverso la riduzione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (fondo per le spese in c/capitale degli enti locali).

La RT afferma che l'importo di 60 milioni di euro rappresenta la stima di spesa per l'anno 2005 delle operazioni finanziarie autorizzate ai sensi del citato articolo 36 della legge n. 166 del 2002. La compensazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento per l'anno 2005 per l'importo di 60 milioni di euro opera a valere sul citato Fondo la cui dotazione è di 250 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la RT della legge finanziaria 2005, relativamente all'articolo 1, comma 57, quantificava l'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto in termini di minori spese in conto capitale in 20 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 60 milioni di euro per l'anno 2007. Inoltre, la norma che stabiliva il limite alla regola incrementale della spesa si riferiva agli enti pubblici di cui all'elenco 1 della legge finanziaria 2005 e non solamente alle autorità portuali. Tali circostanze, relativamente alla quantificazione delle spese non assoggettate alla regola del 2%, portano a ritenere possibili due ipotesi alternative: in un caso la stima, in termini di minori spese in conto capitale, effettuata sui saldi in sede di legge finanziaria 2005 risulta sottostimata, ovvero nell'altro caso risulta sovrastimata l'attuale quantificazione degli oneri di investimento considerati dalla disposizione in esame.

Sul punto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Andrebbe inoltre accertata la praticabilità della riduzione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, posto che gli enti locali alla data del 30 aprile 2005 dovevano comunicare al CIPE e alla CDP S.p.A. le spese in conto capitale che eccedono il limite stabilito dal patto di stabilità interno¹⁰.

Inoltre, si osserva che l'impatto sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame risulta da un punto di vista temporale disallineata rispetto a quanto

¹⁰ A tale riguardo, si segnala che il Governo, in data 7 luglio u.s., in risposta all'interrogazione 5-04589 presentata dagli onorevoli Stradiotto e Morgando, ha fatto presente che l'attuale dotazione del fondo è pari a 150 mln di euro. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 7 luglio 2005, pag. 63.

indicato nell'allegato 7 alla legge finanziaria 2005. Infatti, mentre in quest'ultima legge l'effetto sul fabbisogno del settore statale in conseguenza dell'utilizzo del Fondo presso la CDP S.p.A. si sarebbe realizzato soltanto nel 2006, ora, per effetto della compensazione finanziaria operata, l'impatto sul fabbisogno si realizza già nel corso del 2005.

Infine, si evidenzia che con la riduzione della dotazione del fondo suddetto andrebbe ricalcolato l'onere a carico del bilancio dello Stato per interessi passivi che nella "finanziaria" 2005 era stato determinato in 10 milioni di euro.